



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori NASTRI, IANNONE, CALANDRINI e CALDEROLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018<sup>(\*)</sup>**

Disposizioni concernenti la concessione di garanzie in favore degli imprenditori che hanno subito effetti derivanti dalla restrizione del credito bancario

---

(\*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta un problema particolarmente avvertito all'interno del tessuto socio-economico nazionale, relativo alle difficoltà che, nel corso degli anni, persistono nei riguardi di un numero rilevante di imprenditori, in particolare professionisti e lavoratori autonomi, che, negli oltre sette anni di crisi economica e finanziaria, hanno subito gli effetti negativi del cosiddetto *credit crunch*, ovvero della riduzione del credito da parte delle banche e degli istituti di intermediazione finanziaria. La restrizione dei prestiti bancari, dovuta all'impatto che la crisi ha avuto sull'economia reale, com'è noto, ha determinato gravi effetti sulle condizioni patrimoniali del sistema delle imprese. Pertanto, il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, prevede che una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse disponibili del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avente come finalità quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che spesso si sostituisce alle garanzie

reali delle imprese stesse) sia riservata alle imprese stesse, ai lavoratori autonomi e agli esercenti arti e professioni i quali siano in condizioni di oggettiva difficoltà finanziaria certificata da un commercialista iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni. Si precisa, inoltre, che la garanzia può essere concessa anche in favore dei soggetti sottoposti a una delle procedure di composizione delle crisi, disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosiddetta «legge fallimentare», anche nel caso in cui non abbiano richiesto l'accesso alla transazione fiscale, ovvero a soggetti sottoposti a una procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Infine, sono stabilite le modalità per la concessione della garanzia, nonché per l'applicazione dei finanziamenti chirografari con preammortamento di sei mesi. La copertura finanziaria del provvedimento, valutata in 500 milioni di euro a partire dal 2018, è assicurata attraverso la corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e riduzione dell'imponibile o dell'imposta previsti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Allo scopo di favorire il reinserimento sul mercato degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, negli anni della crisi economico-finanziaria, hanno subito effetti derivanti dalla restrizione del credito bancario e la riduzione delle fonti di finanziamento dell'impresa, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse disponibili del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli esercenti arti e professioni i quali versino in condizioni di oggettiva difficoltà finanziaria certificata da un commercialista iscritto al relativo ordine professionale da almeno dieci anni. La garanzia può essere concessa anche in favore dei soggetti sottoposti a una delle procedure di composizione delle crisi disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che non abbiano richiesto l'accesso alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nonché dei soggetti sottoposti a una procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, per i primi tre anni dalla sua richiesta, nella percentuale del 100 per cento dei debiti dell'impresa, nella percentuale dell'80 per cento per i successivi tre anni e nella misura del 40 per cento per ulteriori tre anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione per i finanziamenti chirografari con preammortamento di sei mesi. La misura massima dello *spread* applicabile dagli erogatori ai finanziamenti garantiti di cui ai commi

1 e 2 è pari a 3,5 ed è da considerare quale commissione onnicomprensiva.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, nei limiti della disciplina degli aiuti *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

5. Per usufruire dell'agevolazione di cui ai commi da 1 e 3, i soggetti indicati al comma 1 devono predisporre un progetto in cui è illustrata compiutamente l'iniziativa imprenditoriale, nuova o già esistente, per il cui finanziamento è richiesto l'intervento del fondo di cui al comma 1. La sostenibilità economico-finanziaria del progetto è certificata da una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un commercialista iscritto al relativo ordine professionale da almeno dieci anni.

6. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.